

del...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Familiari inclusi nell'assicurazione

Rientrano tra i familiari inclusi nell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1a lettera d LAVS:

- a. il coniuge;
- b. i figli fino al compimento dei 25 anni.

Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a lettera e LAVS.

Titolo prima dell'art. 1b

Abrogato

Art. 1b

Abrogato

Titolo prima dell'art. 2

B. Esenzione dall'assicurazione obbligatoria

Art. 2

Per periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell'articolo 1b lettera b LAVS s'intendono al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

Titolo prima dell'art. 3

C. Continuazione dell'assicurazione

I. Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera

Art. 3 Richiesta

Per continuare l'assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.

Art. 3a Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall'inizio dell'attività all'estero o dal termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.

² Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

Art. 3b Fine dell'assicurazione

L'assicurazione finisce:

- a. se l'assicurato recede per la fine di un mese civile con un preavviso di 30 giorni e il datore di lavoro dà il proprio consenso;
- b. con la fine dell'attività.

.....

¹ RS 831.101

*Sottotitolo prima dell'art. 4***II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in quanto esercitano un'attività lucrativa all'estero****Art. 4** Richiesta

La richiesta di continuazione dell'assicurazione deve essere presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

Art. 4a Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall'inizio dell'attività all'estero.

² Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

Art. 4b Fine dell'assicurazione

¹ L'assicurazione finisce se l'assicurato recede per la fine di un mese civile con un preavviso di 30 giorni.

² Se, nonostante diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.

³ L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell'anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti.

*Titolo prima dell'art. 5***III. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato****Art. 5** Richiesta

La richiesta di continuazione dell'assicurazione deve essere presentata alla cassa di compensazione presso la quale è assicurato il coniuge che esercita un'attività lucrativa.

Art. 5a Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dalla partenza all'estero.

² Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

Art. 5b Fine dell'assicurazione

L'assicurazione finisce:

- a. se l'assicurato recede per la fine di un mese civile con un preavviso di 30 giorni;
- b. se l'assicurato non adempie più le condizioni di cui all'articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS;

Art. 5c–5k*Abrogati***Art. 6^{ter} e 6^{quater}***Abrogati***Art. 16** Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

¹ I contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi sono fissati sulla base delle informazioni e dei giustificativi salariali che i lavoratori devono fornire.

² Le disposizioni concernenti i contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono applicabili per analogia.

³ Laddove necessario, segnatamente qualora le casse di compensazione non possano procurarsi tramite il lavoratore le indicazioni necessarie, esse chiedono una comunicazione fiscale. In tal caso, sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti i contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Art. 18 Deduzioni dal reddito

¹ Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9 capoverso 2 LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.

² Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2^{bis} LAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	4,35
17 200	21 900	4,45
21 900	24 200	4,55
24 200	26 500	4,65
26 500	28 800	4,80
28 800	31 100	4,90
31 100	33 400	5,10
33 400	35 700	5,30
35 700	38 000	5,50
38 000	40 300	5,70
40 300	42 600	5,90
42 600	44 900	6,15
44 900	47 200	6,45
47 200	49 500	6,75
49 500	51 800	7,05
51 800	54 100	7,35
54 100	56 400	7,70

² Se il reddito è inferiore a 9400 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento dal mese successivo a quello in cui raggiunge l'età di riferimento.

Art. 22 Calcolo dei contributi nel tempo negli anni di contribuzione senza chiusura dei conti

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.

Art. 28 cpv. 1-2

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 405 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita.

^{1bis} L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita.

^{1ter} Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

² Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20		Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito aggiuntivo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi		Franchi	Franchi
meno di	300 000	405	–
	300 000	435	87
	1 750 000	2 958	130
	8 400 000 e oltre	20 250	–

Art. 29 Fissazione e determinazione dei contributi

¹ Su richiesta dell'assicurato è considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.

² Il reddito conseguito in forma di rendita è determinato dalle casse di compensazione. Esse si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.

³ Per il resto, gli articoli 23 capoverso 5, 24 e 25 sono applicabili per analogia.

Art. 29a Comunicazioni delle autorità fiscali

¹ Le autorità fiscali cantonali comunicano su richiesta alle casse di compensazione le seguenti indicazioni concernenti le persone a esse affiliate che non esercitano un'attività lucrativa:

- a. la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione cantonale passata in giudicato; a tal fine, tengono conto dei valori di riparto intercantionali;
- b. il reddito conseguito in forma di rendita in base alla tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato;
- c. per le persone soggette all'imposta secondo il dispendio, l'importo delle spese giusta l'articolo 14 LIFD in base alla tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato.

² Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a e c fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione.

³ L'articolo 27 è applicabile per analogia. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo.

Art. 29b Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici

¹ L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente secondo l'articolo 118 capoverso 4 il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell'anno civile precedente.

²⁻⁴ *Ex art. 29^{bis} cpv. 2-4*

Art. 29c

Ex art. 29^{ter}

Art. 29^{bis} e 29^{ter}

Abrogati

Art. 50 Concetto dell'anno intero di contribuzione

Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a, 1c, 1d o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29^{ter} capoverso 2 lettere b e c LAVS.

Art. 50b cpv. 4

⁴ Se uno dei coniugi è al beneficio di una rendita d'invalidità, i redditi sono ripartiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente il raggiungimento dell'età di riferimento o l'acquisizione del diritto a una rendita d'invalidità da parte del secondo coniuge avente diritto a una rendita.

Art. 51 cpv. 2

² Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tenere conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52d, come pure dei periodi di contribuzione e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS.

Art. 52 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'Ufficio federale emana prescrizioni relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione della rendita. È determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato al momento della riscossione anticipata e quello degli assicurati della sua classe d'età al momento del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52a Periodo di contribuzione inferiore a un anno all'insorgere dell'evento assicurato

¹ Se una persona non ha un periodo di contribuzione di un anno intero, tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.

² Se prima del raggiungimento dell'età di riferimento una persona non ha alcun periodo di contribuzione o questo è inferiore a un anno intero, i periodi di contribuzione e i redditi di cui all'articolo 29^{bis} capoverso 6 LAVS possono essere computati ai fini della rendita.

Art. 52b

Abrogato

Art. 52d^{bis} Computo dei periodi di contribuzione e dei redditi dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

¹ Se il reddito dell'attività lucrativa conseguito dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ammonta per anno civile almeno al 25 per cento del reddito annuo medio determinato secondo l'articolo 29^{quater} LAVS, i periodi di contribuzione totalizzati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento possono essere computati al massimo fino alla durata di contribuzione completa.

² I redditi dell'attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento possono essere computati anche in caso di durata di contribuzione completa al fine di migliorare il reddito annuo medio.

³ L'articolo 30 capoverso 1 LAVS non è applicabile alla somma dei redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

⁴ La rendita è ricalcolata su richiesta scritta dell'assicurato. Quest'ultimo deve inoltrare la richiesta alla competente cassa di compensazione al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

⁵ Il diritto alla rendita ricalcolata nasce al più presto il primo giorno del mese seguente l'inoltro della richiesta.

Art. 53, rubrica e cpv. 1, primo periodo

Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite

¹ L'Ufficio federale stabilisce prescrizioni e tavole delle rendite d'uso obbligatorio per il calcolo delle rendite. ...

Art. 53^{ter} Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita

¹ Se uno o entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia, l'importo massimo delle due rendite determinato secondo l'articolo 53^{bis} viene inoltre moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e l'altro riscuote una rendita d'invalidità. In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita di vecchiaia intera.

² Se uno dei coniugi riscuote anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e simultaneamente una frazione di una rendita intera d'invalidità, queste sono considerate insieme come un'unica rendita ai fini della limitazione della rendita con quella dell'altro coniuge. Se la rendita di vecchiaia e la rendita d'invalidità si basano su scale diverse, per il calcolo secondo l'articolo 53^{bis} è determinante la scala più elevata.

³ Se entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e simultaneamente una frazione di una rendita intera d'invalidità, la limitazione è applicata separatamente alle due rendite di vecchiaia e alle due rendite d'invalidità.

Art. 53^{quater} Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia e di una rendita d'invalidità

Se un coniuge riscuote una rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34a LAVS e l'altro una rendita d'invalidità,

- la rendita di vecchiaia è limitata come se anche il coniuge dell'avente diritto riscuotesse una rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34a LAVS e
- la rendita d'invalidità è limitata come se anche il coniuge dell'avente diritto riscuotesse una rendita d'invalidità.

Art. 53^{quinquies} Concorso di rendite per figli e per orfani dell'AVS con quelle per figli dell'AI

¹ In caso di concorso di una rendita per figli dell'AVS con una rendita per figli dell'AI è applicabile per analogia l'articolo 53^{quater}.

² In caso di concorso di una rendita per orfani con una rendita per figli dell'AI è applicabile per analogia l'articolo 37 capoverso 2 LAVS.

Art. 55^{bis} lett. a e b

Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS:

- la percentuale della rendita di vecchiaia che succede a una frazione di una rendita intera d'invalidità; ...
- le rendite intere di vecchiaia che succedono a una rendita intera d'invalidità;

Art. 55^{ter} Aumento in caso di rinvio

¹ Si applicano le seguenti aliquote d'aumento, espresse in percentuale della rendita di vecchiaia:

Durata di rinvio Anni	e mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7
2	9,1	9,5	10,0	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1	12,5	12,9	13,4	13,8
3	14,2	14,7	15,1	15,6	16,1	16,5	17,0	17,4	17,9	18,4	18,8	19,3
4	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	25,2
5	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

² L'importo dell'aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondente e poi moltiplicando il risultato per la relativa aliquota d'aumento secondo il capoverso 1.

³ In caso di riduzione della percentuale di rendita rinviata, l'importo dell'aumento viene calcolato, conformemente al capoverso 2, sulla percentuale di rendita non più rinviata. Tale importo è versato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata.

⁴ La somma di tutti gli importi degli aumenti non deve superare l'importo dell'aumento della rendita di vecchiaia.

⁵ L'importo dell'aumento è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 55^{quater} cpv. 1, primo periodo

¹ La durata di rinvio inizia a decorrere dal primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. ...

Art. 56 **Anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia**

¹ Il calcolo della rendita anticipata si basa sulla durata di contribuzione e sul reddito conseguito fino al 31 dicembre precedente la riscossione anticipata nonché sull'obbligo contributivo previsto per la classe d'età dell'assicurato fino all'età di riferimento.

² In caso di aumento della percentuale di rendita durante il periodo di riscossione anticipata, si applicano le stesse basi di calcolo utilizzate all'inizio dell'anticipazione. ³ L'aumento della percentuale di rendita anticipata deve essere richiesto per scritto. Il cambiamento può avvenire al più presto nel mese seguente l'inoltro della richiesta. La riduzione della percentuale di rendita anticipata è esclusa.

⁴ Al raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita viene fissata secondo le disposizioni di calcolo generali. Fa stato il fattore di rivalutazione determinato secondo l'articolo 51^{bis} capoverso 2 al momento del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 56^{bis} **Riduzione in caso di anticipazione**

¹ In caso di anticipazione della rendita, si applicano le seguenti aliquote di riduzione, espresse in percentuale della rendita:

Durata di anticipazione Anni	e mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	0,3	0,7	1,0	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,4	3,7
1	4,1	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,6
2	7,9	8,2	8,5	8,8	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1
3	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

² In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, per la parte aggiuntiva è determinata una nuova aliquota di riduzione.

³ Al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l'importo della riduzione. Questo si ottiene moltiplicando la somma delle rendite anticipate non ridotte, divisa per il numero di mesi durante i quali la rendita o la percentuale di rendita è stata anticipata, per l'aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di anticipazione. L'importo della riduzione applicata alla rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento corrisponde alla somma degli importi delle riduzioni determinati per ciascuna percentuale di rendita.

⁴ L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 57 **Cumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una frazione di una rendita intera d'invalità**

La parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia. La somma della rendita d'invalità e della rendita di vecchiaia anticipata non ridotta non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia secondo l'articolo 56 capoverso 1.

Art. 57^{bis} **Cumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile**

¹ La parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia. La somma della rendita vedovile e della rendita anticipata non ridotta non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia secondo l'articolo 56 capoverso 1.

² Se una persona diventa vedova durante il periodo di riscossione anticipata e può aver diritto a una rendita vedovile, la rendita anticipata si riduce alla parte eccedente la rendita vedovile. In deroga all'articolo 40 capoverso 1 LAVS, in tali casi la parte della rendita riscossa anticipatamente può essere inferiore al 20 per cento della rendita di vecchiaia.

Art. 60 cpv. 1

¹ Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–57^{bis}. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante il momento dell'età di riferimento o dell'anticipazione della rendita.

*Titolo prima dell'art. 80***Capo quarto: Organizzazione****A. Datori di lavoro***Art. 80* **Interessi sulle pretese di risarcimento per danni**

¹ Sulle pretese di risarcimento per danni secondo l'articolo 52 LAVS vanno corrisposti interessi a partire dall'emanazione della decisione della cassa di compensazione fino al pagamento completo del risarcimento.

² L'articolo 42 è applicabile per analogia.

Art. 113 cpv. 1

¹ Nell'ambito dell'UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali.

Art. 118 Persone che non esercitano un'attività lucrativa

¹ Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell'articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.

² Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età o successivamente restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente, con riserva del capoverso 3, anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.

³ Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa di cui al capoverso 2, primo periodo sono affiliati alla cassa di compensazione del coniuge, se questi percepisce o ha rinviato una rendita di vecchiaia oppure percepisce una rendita d'invalidità secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

⁴ Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto scolastico competente per la notifica di cui all'articolo 29b. In mancanza di una tale notifica, è competente la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

⁵ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.

Art. 137 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero d'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi.

*Titolo prima dell'art. 172***M. Responsabilità delle casse di compensazione per danni***Art. 172* Interessi sulle pretese di risarcimento per danni

¹ Sulle pretese di risarcimento per danni secondo l'articolo 70 capoverso 1 LAVS la cassa di compensazione deve corrispondere interessi a partire dall'emanazione della decisione dell'Ufficio federale fino al pagamento completo del risarcimento.

² L'articolo 42 è applicabile per analogia.

Disposizioni finali della modifica del...

a. Assoggettamento assicurativo

¹ Le persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del... erano assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 1 lettere a e c LAVS secondo il diritto anteriore e che optano per l'applicazione del nuovo diritto devono comunicarlo alla cassa di compensazione; nei casi di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS occorre il consenso del datore di lavoro.

² Se la domanda è depositata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, quest'ultima è applicata a partire dalla sua entrata in vigore. Se la domanda è depositata dopo la scadenza di questo termine, il nuovo diritto si applica dal primo giorno del mese successivo.

b. Tavola scalare dei contributi, tavola dei contributi, contributo minimo e tasso di contribuzione

Fino al 31 dicembre 2020, in virtù del diritto anteriore, si applicano:

- a. alle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, la tavola scalare dei contributi di cui all'articolo 21 capoverso 1 e il tasso di contribuzione di cui all'articolo 21 capoverso 2;
- b. alle persone che non esercitano un'attività lucrativa, il contributo minimo e la tavola dei contributi di cui all'articolo 28.

b. Conteggio dei periodi di contribuzione e dei redditi dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

Vanno inclusi nel calcolo della rendita solo i periodi di contribuzione totalizzati e i redditi conseguiti dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

2. Ordinanza 15 del 15 ottobre 2014² sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG*Art. 2 cpv. 2*

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1^{bis} LAVS è fissato a 405 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 810 franchi all'anno.

² RS 831.108

3. Ordinanza del 26 maggio 1961³ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 7 cpv. 1

¹ Possono partecipare all'assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoversi 1 ed eventualmente 1^{bis} LAVS, comprese le persone che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.

Art. 8 Termini e modalità

¹ La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all'estero entro un anno.

² Il termine per la dichiarazione di partecipazione inizia a decorrere:

- a. dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria;
- b. dall'inizio dell'obbligo contributivo secondo l'articolo 3 LAVS, se si tratta di una persona di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} LAVS.

³ Scaduto tale termine, la partecipazione all'assicurazione facoltativa non è più possibile.

⁴ L'assicurazione inizia con:

- a. l'uscita dall'assicurazione obbligatoria;
- b. l'inizio dell'obbligo contributivo secondo l'articolo 3 LAVS, se si tratta di una persona di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis}.

Art. 13a cpv. 1 e 2

¹ Sono tenuti a pagare i contributi:

- a. gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno;
- b. gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno;

² L'obbligo di contribuzione dura sino alla fine del mese nel quale è raggiunta l'età di riferimento.

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno l'importo di 940 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 940 e 23 500 franchi annui. È calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi	Contributo annuo (AVS+AI) Franchi	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito aggiuntivo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi
meno di 550 000	940	–
550 000	1 010	101
1 750 000	3 451	151
8 400 000 e oltre	23 500	–

Disposizioni finali della modifica del...

Tasso di contribuzione, contributo minimo e tavola dei contributi

Fino al 31 dicembre 2020, per quanto concerne il tasso di contribuzione, il contributo minimo e la tavola dei contributi si applica il diritto anteriore secondo l'articolo 13b.

4. Ordinanza del 29 novembre 1995⁴ sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 4 cpv. 3, primo periodo

³ I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non vengono rimborsati. ...

³ RS 831.111

⁴ RS 831.131.12

5. Ordinanza del 17 gennaio 1961⁵ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 1^{bis} cpv. 1, frase introduttiva

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta l'articolo 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue:

Art. 20^{ter} Indennità giornaliera e rendite

¹ Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera e una prestazione per i figli ai sensi degli articoli 23 e 23^{bis} LAI e la loro somma è inferiore alla rendita d'invalidità di cui beneficiava fino allora, la rendita continua a essere pagata invece dell'indennità giornaliera.

² Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita d'invalidità di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all'articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell'ammontare della rendita.

³ Se, durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento o d'integrazione, l'assicurato percepisce simultaneamente una rendita di vecchiaia anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e un'indennità giornaliera, quest'ultima è ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita versata, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.

Art. 27^{ter} Assicurati che anticipano una parte della rendita di vecchiaia

L'invalidità degli assicurati che anticipano una parte della rendita AVS in virtù dell'articolo 40 LAVS è valutata secondo il metodo confacente ai sensi dell'articolo 28a LAI. A tal fine non si tiene conto dell'anticipazione della rendita AVS. Alla somma della rendita di vecchiaia e di quella d'invalidità si applica la limitazione di cui all'articolo 40a capoverso 2 LAVS.

Art. 32 cpv. 1

¹ Gli articoli 50–53^{ter}OAVS⁶ sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 45 cpv. 3

³ Se un assicurato percepisce anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e simultaneamente riceve prestazioni d'invalidità, l'ufficio AI resta competente per la fissazione delle prestazioni d'invalidità, e la notifica delle relative decisioni, per tutta la durata del loro versamento, ma al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 LAVS. La fissazione delle prestazioni di vecchiaia e la notifica delle relative decisioni sono di competenza della cassa di compensazione.

Art. 87 cpv. 1bis

^{1bis} La riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS non costituisce un motivo di revisione secondo il capoverso 1.

6. Ordinanza del 15 gennaio 1971⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 15a Rendita anticipata

¹ In caso di rendita anticipata secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS⁸, per il calcolo della prestazione complementare annua l'importo della rendita intera ridotta in seguito alla riscossione anticipata è computato come reddito, a prescindere dalla percentuale di rendita riscossa.

² In caso di cumulo della rendita anticipata secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS e di una rendita d'invalidità (art. 40a LAVS) o una rendita per superstiti (art. 40b LAVS), sono computati come reddito le rendite effettivamente versate, ma almeno l'importo della rendita intera di vecchiaia ridotta in seguito alla riscossione anticipata.

Art. 45 lett. a e c

Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:

- a. la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e alle persone che anticipano la riscossione dell'intera rendita di vecchiaia o di una parte di essa;
- c. la Fondazione Pro Juventute:
 1. ai vedovi con figli minorenni e alle vedove cui non si applicano le lettere a e b,
 2. agli orfani.

⁵ RS 831.201

⁶ RS 831.101

⁷ RS 831.301

⁸ RS 831.10

7. Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio⁹

Ingresso

visto l'articolo 26 della legge del 17 dicembre 1993¹⁰ sul libero passaggio (LFLP);
visto l'articolo 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)¹¹;
visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908¹² sul contratto d'assicurazione (LCA),

Art. 6 cpv. 4

⁴I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS che iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946¹³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP. Nel caso dei rapporti di lavoro per i quali l'istituto di previdenza fissa un'età minima regolamentare inferiore in virtù dell'articolo 13 capoverso 4 LPP, possono essere dedotti anche i contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS che iniziano a decorrere oltre cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 8

Abrogato

Art. 16 cpv. 1

¹Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'assicurato dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 18a Patrimonio iniziale

¹Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio devono disporre di un patrimonio iniziale sufficiente al momento della loro costituzione.

²Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18b Garanzia

¹Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio devono disporre di una garanzia irrevocabile, non cedibile e di durata illimitata di almeno 500 000 franchi di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o di una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza della Svizzera o del Liechtenstein. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi.

²Si ricorre alla garanzia se è avviata una procedura di liquidazione nei confronti della fondazione e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto l'autorità di vigilanza è autorizzata ad emettere una diffida di pagamento.

³La garanzia può essere disdetta dall'istituto di previdenza solo se al momento della disdetta si può fornire la prova dell'esistenza di una garanzia identica presso una banca o una compagnia di assicurazioni.

Art. 19 cpv. 1, primo periodo

¹I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della FINMA. ...

Art. 19c cpv. 1

¹Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età di riferimento e non hanno né fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né fornito la prova della continuazione dell'attività lucrativa.

Art. 19g cpv. 2, primo e secondo periodo

²Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di riferimento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. ...

⁹ RS 831.425

¹⁰ RS 831.42

¹¹ RS 210

¹² RS 221.229.1

¹³ RS 831.10

Art. 19i

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età di riferimento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'aver di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

Disposizione transitoria della modifica del...

¹ Gli assicurati che hanno raggiunto l'età di riferimento prima del 1° gennaio 2018 e desiderano rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia, devono fornire la prova che continuano a esercitare un'attività lucrativa (art. 16 cpv. 1) entro il 30 giugno 2018. Se tale prova non è fornita entro questo termine, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile al 31 dicembre 2018.

² Le prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze di libero passaggio stipulate prima del 1° gennaio 2018 diventano esigibili alla data di pensionamento stabilita nella polizza, a prescindere dalla prova dell'esercizio di un'attività lucrativa.

³ Le fondazioni esistenti al 1° gennaio 2018 che gestiscono conti di libero passaggio devono disporre della garanzia richiesta all'articolo 18b al più tardi il 31 dicembre 2018.

8. Ordinanza del 22 giugno 1998¹⁴ sul «Fondo di garanzia LPP»*Ingresso*

visti gli articoli 56 capoverso 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

Art. 14 cpv. 1 lett. d

¹ Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

- d. le sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni agli assicurati della generazione di transizione (art. 56 cpv. 1 lett. i LPP).

Art. 15 cpv. 1

¹ La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, per gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione, per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS e per le sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni agli assicurati della generazione di transizione è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l'articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.

*Inserire dopo il titolo del capitolo 2**Art. 20a* Percentuale per il versamento delle sovvenzioni

La percentuale a partire dalla quale il fondo di garanzia versa a un istituto di previdenza sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 58 cpv. 1 LPP) è del 14,5 per cento.

Sezione 2a: Sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni agli assicurati della generazione di transizione*Art. 23a* Diritto e importo

¹ Gli istituti di previdenza che, in seguito all'adeguamento dell'aliquota minima di conversione, sono tenuti a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni di vecchiaia agli assicurati della generazione di transizione hanno diritto a sovvenzioni.

² Le rendite d'invalidità e per superstiti non danno diritto a sovvenzioni.

³ L'importo delle sovvenzioni corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia calcolata secondo la lettera b capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica del ... dell'OPP 2 e la rendita regolamentare, divisa per l'aliquota minima di conversione applicabile per l'età dell'assicurato al momento dell'inizio del versamento della rendita.

Art. 23b Notifica e pagamento

Alla notifica e al pagamento delle sovvenzioni si applica l'articolo 21.

¹⁴ RS 831.432.1

¹⁵ RS 831.40

9. Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011¹⁶ concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Art. 12 cpv. 4

⁴ Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio devono fornire la prova dell'esistenza del patrimonio iniziale e inoltrare la dichiarazione di garanzia secondo gli articoli 18a e 18b dell'ordinanza del 3 ottobre 1994¹⁷ sul libero passaggio.

10. Ordinanza del 18 aprile 1984¹⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 24a capoversi 2 e 6, 26a, rubrica e capoverso 1, 26b, rubrica e capoverso 1, nonché 62a capoverso 2 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

² Negli articoli 24, rubrica e capoverso 1, 24a, rubrica nonché capoversi 1, frase introduttiva, e 2, 62a capoverso 1, nonché 62c, «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Conformemente al modello di calcolo:

- b. l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 28 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 28 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS.

Art. 1h cpv. 1, primo periodo

¹ Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 4 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità; per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. ...

Sezione 6 (art. 1i)

Abrogata

Art. 3 cpv. 3

³ L'istituto di previdenza può trattare collettivamente una volta all'anno i cambiamenti salariali intervenuti nel corso dell'anno di cui all'articolo 10 capoverso 2, secondo periodo.

Art. 3a

Abrogato

Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi
(art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

¹ Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959¹⁹ sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoversi 1 e 2 nonché 46 LPP sono ridotti come segue:

Diritto alla rendita in frazioni di Riduzione degli importi limite
una rendita intera

¼	¼
½	½
¾	¾

² Se ammonta a meno di 4700 franchi all'anno, il salario coordinato dev'essere arrotondato a tale importo.

Art. 5 Adeguamento all'AVS
(art. 9 LPP)

¹ Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 capoversi 1 e 2 nonché 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti in Fr. Nuovi importi in Fr.

4700 (salario minimo assicurato per gli assicurati parzialmente invalidi)

¹⁶ RS 831.435.1

¹⁷ RS 831.425

¹⁸ RS 831.441.1

¹⁹ RS 831.20

	14 100 (deduzione di coordinamento minima)
21 060	21 150 (soglia d'entrata e deduzione di coordinamento massima)
84 240	84 600 (importo limite superiore)

Art. 10 cpv. 2

² Se il salario coordinato non viene fissato anticipatamente conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera b, il datore di lavoro deve annunciare senza indugio all'istituto di previdenza i cambiamenti salariali intervenuti nel corso dell'anno. Può tuttavia annunciare collettivamente una volta all'anno i cambiamenti in seguito ai quali il nuovo salario non differisce di oltre il 5 cento dall'ultimo salario annunciato.

Art. 11 cpv. 5-7

⁵ L'istituto di previdenza deve accreditare sul conto di vecchiaia dell'assicurato gli eventuali riscatti effettuati e l'interesse sui medesimi, calcolato dal momento in cui l'assicurato è entrato nell'istituto di previdenza.

⁶ Esso deve accreditare l'interesse sulla parte dell'avere di vecchiaia eventualmente prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, calcolato fino al prelievo. Deve accreditare sul conto di vecchiaia gli importi eventualmente rimborsati e l'interesse sui medesimi, calcolato dal momento in cui essi pervengono all'istituto di previdenza.

⁷ Gli interessi sulla parte delle prestazioni d'uscita eventualmente trasferita nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale sono accreditati, fino al trasferimento, al coniuge debitore e, in seguito, al coniuge creditore.

Art. 16a cpv. 1, ultimo periodo

Abrogato

*Titolo prima dell'art. 17***Sezione 4: Prestazioni di vecchiaia**

Art. 17 Calcolo della prestazione di vecchiaia massima che si può rinviare
(art. 13c cpv. 2 LPP)

¹ Ad ogni rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia, l'assicurato può rinviare al massimo la parte della prestazione di vecchiaia corrispondente all'avere di vecchiaia massimo che, secondo il regolamento dell'istituto di previdenza, avrebbe accumulato fino al momento del rinvio sulla base del salario ancora percepito.

² L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che il calcolo della prestazione di vecchiaia massima che si può rinviare si basi sul grado d'occupazione. Tuttavia è possibile rinviare al massimo l'importo di cui al capoverso 1.

Art. 17a Assicurazione presso più istituti di previdenza
(art. 13a e 13d LPP)

Per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale sono ammessi al massimo tre versamenti anche se il salario percepito presso un datore di lavoro è assicurato presso più istituti di previdenza.

Art. 17b Aliquote minime di conversione
(art. 14 cpv. 2 LPP)

¹ Per la riscossione di prestazioni di vecchiaia tra i 62 e i 70 anni si applicano le seguenti aliquote minime di conversione:

Età	Aliquota minima di conversione
62	5,55 %
63	5,70 %
64	5,85 %
65	6,00 %
66	6,15 %
67	6,30 %
68	6,50 %
69	6,70 %
70	6,90 %

² Per gli anni d'età incompleti, l'aliquota minima di conversione è determinata esattamente per ogni mese.

*Titolo prima dell'art. 18***Sezione 5: Prestazioni per i superstiti e d'invalidità***Art. 27g, rubrica, nonché cpv. 4 e 5***Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale**

(art. 53d cpv. 1 LPP e art. 18a cpv. 1 LFLP)

⁴ L'istituto di previdenza può rinunciare a una liquidazione parziale, se:

- a. nel conto annuale determinante presenta un grado di copertura inferiore al 108 per cento secondo l'allegato e non dispone di fondi liberi; e
- b. senza liquidazione parziale il suo grado di copertura varierebbe di al massimo tre punti percentuali.

⁵ Può inoltre rinunciare a una liquidazione parziale, se la parte del disavanzo tecnico attribuibile agli assicurati uscenti è compensato da terzi.*Art. 32a* Cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni

(art. 47a cpv. 8 LPP)

¹ Sono riconosciute come spese di amministrazione dell'istituto di previdenza tutte le spese che conformemente al suo regolamento sono finanziate mediante contributi per le spese di amministrazione.² Gli istituti di previdenza possono riscuotere dalle persone che continuano l'assicurazione in virtù dell'articolo 47a capoverso 1 LPP contributi destinati a sanare un'eventuale copertura insufficiente. Questi contributi si vanno aggiunti alla somma dei contributi dei lavoratori di cui all'articolo 65d capoverso 3 lettera a LPP.³ Se una persona che continua l'assicurazione in virtù dell'articolo 47a capoverso 1 LPP entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve trasferire a quello nuovo la parte della prestazione d'uscita necessaria per acquistare tutte le prestazioni regolamentari conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LFLP. Se dopo il trasferimento la prestazione rimanente presso il precedente istituto di previdenza corrisponde almeno a un terzo della precedente prestazione d'uscita, l'assicurato può continuare l'assicurazione presso questo istituto in misura corrispondente alla prestazione d'uscita residua.⁴ La prestazione d'uscita trasferita non può essere compensata presso il precedente istituto di previdenza mediante riacquisti.*Titolo prima dell'art. 32b**Art. 32b* Assicurazione facoltativa esclusivamente nell'ambito della previdenza più estesa per i salariati(art. 4 cpv. 3^{bis} LPP)¹ Possono farsi assicurare esclusivamente nell'ambito della previdenza più estesa i salariati con frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata che non sono assicurati obbligatoriamente in virtù dell'articolo 1k.² I salariati devono pagare i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente all'istituto di previdenza.³ Se un datore di lavoro ha acconsentito all'assicurazione, deve a questi salariati la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. I salariati devono provare di aver pagato i contributi all'istituto di previdenza.*Art. 60b^{bis}* Acquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vecchiaia

(art. 79b cpv. 2 lett. b LPP)

Se una persona riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza, in caso di acquisto presso un istituto di previdenza l'importo massimo acquistabile si riduce dell'importo dell'avere di previdenza corrispondente alla prestazione di vecchiaia già riscossa.

*Disposizioni transitorie della modifica del...**a. Aliquota minima di conversione per gli uomini e per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021*

(lett. b delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 marzo 2017)

¹ Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 agli uomini si applicano le aliquote minime di conversione seguenti:

Età	Aliquota minima di conversione		
	2019	2020	2021
62	6,00 %	5,85 %	5,70 %
63	6,20 %	6,00 %	5,85 %
64	6,40 %	6,20 %	6,00 %
65	6,60 %	6,40 %	6,20 %
66	6,80 %	6,60 %	6,40 %
67	7,00 %	6,75 %	6,50 %
68	7,20 %	6,95 %	6,70 %
69	7,40 %	7,15 %	6,90 %
70	7,60 %	7,35 %	7,10 %

² Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 alle donne si applicano le aliquote minime di conversione seguenti:

Età	Aliquota minima di conversione		
	2019	2020	2021
62	6,20 %	5,95 %	5,75 %
63	6,40 %	6,15 %	5,90 %
64	6,60 %	6,35 %	6,10 %
65	6,80 %	6,50 %	6,25 %
66	7,00 %	6,70 %	6,40 %
67	7,20 %	6,90 %	6,60 %
68	7,40 %	7,10 %	6,80 %
69	7,60 %	7,30 %	7,00 %
70	7,80 %	7,50 %	7,20 %

³ Per gli anni d'età incompleti, l'aliquota minima di conversione è determinata esattamente per ogni mese.

b. Conto di vecchiaia supplementare per gli assicurati della generazione di transizione

(lett. c delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 marzo 2017)

¹ Per ogni assicurato della generazione di transizione, l'istituto di previdenza tiene un conto di vecchiaia supplementare da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo la versione della LPP vigente fino al 31 dicembre 2018.

² L'articolo 11 capoversi 6 e 7 è applicabile per analogia. Il saggio minimo d'interesse applicabile è stabilito all'articolo 12.

Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

³ Al compimento del 64° anno d'età per le donne o del 65° anno d'età per gli uomini oppure all'insorgenza di un caso di decesso o d'invalidità l'istituto di previdenza calcola la rendita risultante dal conto di vecchiaia supplementare. A tal fine si applica l'aliquota di conversione del 6,8 per cento.

Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

³ All'insorgenza di un evento assicurato, ma al più tardi al compimento del 64° anno d'età per le donne o del 65° anno d'età per gli uomini, l'istituto di previdenza calcola la rendita risultante dal conto di vecchiaia supplementare. Per le rendite di vecchiaia la cui riscossione inizia prima del compimento dei 64 anni (donne) o 65 anni d'età (uomini), si applica l'aliquota di conversione del 6,8 per cento, che viene però ridotta di 0,2 punti percentuali per anno di anticipazione. Per le altre rendite si applica l'aliquota di conversione del 6,8 per cento.

⁴ In caso di libero passaggio l'istituto di previdenza è tenuto a comunicare l'importo del conto di vecchiaia supplementare al nuovo istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio.

c. Garanzia delle prestazioni per la generazione di transizione

(lett. c delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 marzo 2017)

¹ Gli istituti di previdenza devono garantire ai loro assicurati della generazione di transizione le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità calcolate conformemente alla lettera b capoverso 3 delle presenti disposizioni transitorie.

Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

² Questa garanzia non vale né per le liquidazioni in capitale né per le rendite di vecchiaia la cui riscossione inizia prima del compimento del 64° anno d'età per le donne e del 65° anno d'età per gli uomini. Se la riscossione della rendita di vecchiaia inizia solo successivamente, va garantita la medesima rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di questa età. Questo vale anche se la rendita di vecchiaia è riscossa in più scaglioni.

Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

² Questa garanzia non vale né per le liquidazioni in capitale né per le rendite di vecchiaia la cui riscossione inizia prima del raggiungimento dell'età minima prevista a tal fine secondo l'articolo 13 capoverso 4, primo periodo, LPP. Se la riscossione della rendita di vecchiaia inizia dopo il compimento del 64° anno d'età per le donne e del 65° anno d'età per gli uomini, va garantita la medesima rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di questa età. Questo vale anche se la rendita di vecchiaia è riscossa in più scaglioni.

³ Se la rendita di vecchiaia determinata conformemente alla lettera b capoverso 3 delle presenti disposizioni transitorie è maggiore della rendita regolamentare, l'istituto di previdenza ha diritto a sovvenzioni del fondo di garanzia per finanziare la differenza tra le rendite. Le rendite per i superstiti e quelle d'invalidità devono essere garantite dall'istituto di previdenza; esso deve finanziarle con i propri mezzi.

⁴ Se il salario di una persona è assicurato in un piano di previdenza che distingue tra copertura obbligatoria e copertura più estesa, o in più piani di previdenza di uno o più istituti di previdenza, i dati per il calcolo della garanzia di cui alla lettera b capoverso 3 delle presenti disposizioni transitorie vanno aggregati. Se è interessato un unico istituto di previdenza, quest'ultimo procede all'aggregazione. Se sono interessati più istituti di previdenza, il datore di lavoro riunisce i dati necessari e li trasmette al fondo di garanzia, che procede all'aggregazione.

⁵ Se il piano di previdenza contempla prestazioni in capitale, i dati vengono aggregati in relazione al momento della riscossione della prestazione in capitale considerando quale base le prestazioni sotto forma di rendita che risultano in quel momento con l'applicazione dell'aliquota minima di conversione regolamentare e, se non ne è prevista alcuna, dell'aliquota minima di conversione vigente. Lo stesso vale per gli averi di vecchiaia presso uno o più istituti di libero passaggio.

d. Prestazioni di libero passaggio secondo l'art. 14 cpv. 4

Se il diritto a una rendita d'invalidità nasce prima del 1° gennaio 2019 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell'invalidità, per il calcolo della prestazione di libero passaggio fungono da base:

- a. fino al 31 dicembre 2018: il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) e gli accrediti di vecchiaia secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2018;
- b. a partire dal 1° gennaio 2019: il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) aumentato del 9 per cento, ma al massimo di 63 450 franchi, e gli accrediti di vecchiaia validi a partire da questa data.

e. Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità

Se il diritto a una prestazione per i superstiti o d'invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2018 e se il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2019, questo salario, aumentato del 9 per cento, ma al massimo di 63 450 franchi, funge da base per il calcolo della prestazione per i superstiti o d'invalidità.

f. Acquisti destinati a compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di prestazioni di vecchiaia

Se prima del 1° gennaio 2018 sono stati effettuati acquisti per compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di prestazioni di vecchiaia ed è stata rispettata la prescrizione dell'articolo 1b capoverso 2, un eventuale superamento dell'obiettivo di prestazione regolamentare di oltre il 5 per cento in seguito alla rinuncia al pensionamento anticipato non costituisce una violazione del principio di adeguatezza.

11. Ordinanza del 13 novembre 1985²⁰ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribuiti a forme di previdenza riconosciute

Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. b

¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento.

² Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

- b. *Abrogata*

²⁰ RS 831.461.3

²¹ RS 831.10

Art. 3bis Trasferimento di prestazioni a istituti di previdenza o altre forme riconosciute di previdenza

¹ L'intestatario può sciogliere il rapporto di previdenza, se:

- a. impiega il suo capitale per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza;
- b. trasferisce il suo capitale a un'altra forma riconosciuta di previdenza.

² Può trasferire solo una parte del capitale, se lo impiega per riscattare tutte le prestazioni presso un istituto di previdenza.

³ L'impiego della prestazione per effettuare un riscatto al fine di colmare lacune in un istituto di previdenza o il trasferimento a un istituto di previdenza o a un'altra forma riconosciuta di previdenza secondo i capoversi 1–2 è ammesso fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale riscatto o trasferimento può essere effettuato al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Tale riscatto o trasferimento non è tuttavia più possibile, se una polizza assicurativa scade a partire da cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 7 cpv. 3

³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS).

12. Ordinanza del 20 dicembre 1982²² sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 7 cpv. 1 lett. d e 22 cpv. 2 lett. a

Abrogate

Art. 46 cpv. 2, secondo periodo

² ... Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946²³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 134 cpv. 2

² Le persone che raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²⁴ possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d'obbligo durante tutto l'anno precedente.

13. Ordinanza del 10 novembre 1993²⁵ sull'assicurazione militare

Art. 19 cpv. 3

³ L'articolo 34d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947²⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernente il salario di poco conto è applicabile.

Art. 20 cpv. 2

² L'articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non è applicabile.

Art. 23 cpv. 2

² Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946²⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.²⁸

14. Ordinanza del 24 novembre 2004²⁹ sulle indennità di perdita di guadagno

Inserire prima del titolo della sezione 2

²² RS 832.202
²³ RS 831.10
²⁴ RS 831.10
²⁵ RS 833.11
²⁶ RS 831.101
²⁷ RS 831.10
²⁸ RS 831.10
²⁹ RS 834.11

Art. 3a Anticipazione della rendita di vecchiaia(art. 1a cpv. 4^{bis} LIPG)

¹ Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 LAVS, il diritto all'indennità continua a sussistere in misura corrispondente alla percentuale non riscossa.

15. Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione³¹**Art. 10d cpv. 2**

² Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 12*Abrogato***Art. 32** Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale

(art. 18c cpv. 1 LADI)

Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale da dedurre dall'indennità di disoccupazione le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella complementare versate all'assicurato prima che raggiunga l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³³.

Art. 41b cpv. 1

¹ L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³⁴ ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

II

¹ Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² La modifica dell'ordinanza del 22 giugno 1998 sul «Fondo di garanzia LPP» (n. 7) entra in vigore il 1° gennaio 2019.

³ Gli articoli 1 capoverso 2 lettera b, 1h capoverso 1, primo periodo, 3a, 4, 5, 11 capoversi 5–7 nonché le lettere a–f delle disposizioni transitorie della modifica del ... dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (n. 9) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

⁴ L'articolo 17b dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (n. 9) entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

³⁰ RS 831.10

³¹ RS 837.02

³² RS 831.10

³³ RS 831.10

³⁴ RS 831.10

